

Contributi - Recupero di aiuti di Stato illegittimi consistiti negli sgravi contributivi accordati dalla legislazione italiana ai contratti di formazione e lavoro in violazione dell'art. 87 Trattato UE - Prescrizione - Indebito oggettivo - prescrizione decennale.

Contributi - Sgravi contributivi illegittimi accordati dalla legislazione italiana - Circostanze eccezionali - Tutela dell'affidamento - Esclusione.

Contributi - Sgravi contributivi illegittimi - Onere della prova - Regola del *de minimis*.

Corte di Appello di Torino - 02.12.2009 n. 1104 - Pres. Barbero - Rel. Sanlorenzo - F.G.A. s.p.a. in persona del suo procuratore speciale (Avv.ti Persiani, Maresca, Pessi, Proia, Trifirò, Bonamico, Dirutigliano) - INPS (Avv.ti Borla, Ollà)

L'azione di recupero degli sgravi contributivi illegittimi ha natura giuridica diversa da quella di recupero dell'omesso versamento della contribuzione, sicché la concessione di uno sgravio "sine titulo" costituisce indebito oggettivo soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..

Qualora venga accertata l'illegittimità degli aiuti di Stato, non può insorgere in capo al beneficiario dell'aiuto nessun legittimo affidamento sulla legittimità dello stesso.

Spetta al datore di lavoro, beneficiario di un aiuto di Stato illegittimo che contesti la pretesa dell'INPS deducendo di avere diritto a una riduzione contributiva, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio.

FATTO - Con sentenza dell'8.8.2008 il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro ha respinto l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei confronti della F.G.A. su pretesa dell'INPS, avente ad oggetto il recupero dei contributi previdenziali dovuti, per il periodo 1.1.1997/31.5.2001, in relazione agli

sgravi contributivi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la sentenza della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune e, dunque, concessi in violazione dell'art. 88 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea.

Contro tale sentenza, con ricorso depositato il 6.11.2008, ha proposto appello la F.G.A., chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito l'INPS, per chiedere la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 27.10.2009, in esito alla discussione delle parti, la causa è stata decisa come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

DIRITTO - I presupposti dell'azione dell'NPS sono ben noti, e soprattutto, ormai pacifici tra le parti.

L'appellante ha usufruito negli anni (e per quel che qui interessa, nel periodo dal gennaio 1997 al maggio 2001) delle agevolazioni contributive connesse alla stipula di contratti di formazione e lavoro, accordate da specifiche previsioni normative, a partire dalla legge n. 863/1984 sino alla legge n. 196/1997.

Con la propria decisione dell'11 maggio 1999, la Commissione Europea ha decretato l'incompatibilità con il mercato comune (in considerazione dell'art. 87, prg. 1, già art. 92, del Trattato) degli aiuti concessi attraverso gli sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro, a meno della ricorrenza di due specifiche condizioni, la prima riguardante la creazione di nuovi posti di lavoro a favore di lavoratori che non hanno trovato ancora un impiego o che hanno perso l'impiego precedente, la seconda l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro (giovani con meno di 25 anni, laureati fino a 29 anni compresi, disoccupati di lunga durata).

A tale decisione han poi fatto seguito la sentenza 7 marzo 2002 della Corte di Giustizia Europea, con cui è stato respinto il ricorso dello Stato italiano contro la decisione della Commissione, e la sentenza 1 aprile 2004, con cui la CGE ha accertato l'avvenuta inosservanza dello Stato italiano agli obblighi impostigli dalla stessa.

Sulla base di questi precedenti, l'INPS con una prima nota datata 24.12.2004 inviata alla F.G.A., aveva chiesto inizialmente alla società il pagamento di € 10.153.708,00 a titolo di restituzione degli sgravi ottenuti "per la stipula di contratti di formazione e lavoro nel periodo dal novembre 1995 al maggio 2001,

al netto della riduzione contributiva del 25%”; a seguito di ricorso amministrativo, tale richiesta era stata annullata, ed il 30.5.2006 l’Istituto aveva rinnovato la propria richiesta di pagamento pur riducendo sensibilmente la somma richiesta, limitandola ad € 714.793,78, importo riportato dalla cartella esattoriale notificata il 4.5.2007.

L’odierna appellante ha proposto appello verso la cartella esattoriale emessa sul presupposto della pretesa dell’INPS, formulando una serie di eccezioni e di difese, prima fra tutte quella dell’intervenuta prescrizione del credito così attivato.

Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa portata dalla cartella, innanzitutto escludendo che la stessa potesse dirsi prescritta secondo il termine quinquennale ai sensi della L. 335/1995, dovendo invece trovare applicazione l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999 recante le modalità di applicazione dell’art. 93 (ora 88) del Trattato CE, e che in materia di aiuti non compatibili con il mercato comune, testualmente prevede:

“Periodo limite.

1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite.
Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente”.

Il Tribunale, considerato che tale regolamento è entrato in vigore il 16.4.1999, ossia quando in relazione agli sgravi contributivi in questione non era ancora nemmeno decorso il termine quinquennale di cui alla L. 335/1995, ne ha ritenuta l’immediata applicabilità alla presente fattispecie, posto che le disposizioni di cui all’art. 15 sopra riportato dovevano ritenersi disciplinare sia i rapporti con lo Stato membro sia quelli tra lo Stato e i singoli beneficiari dell’aiuto illegittimo, avendo introdotto uno specifico termine prescrizionale e regolando gli atti interruttivi

posti in essere validamente da un organo della Comunità Europea o dallo Stato che agisce per il recupero su richiesta della Commissione.

Sulla scorta di tale ragionamento, il primo giudice ha ritenuto di dover disapplicare la diversa disciplina di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995, in ragione del contrasto con la norma comunitaria direttamente applicabile, come riconosciuto altresì dalla sentenza 10.4.2003 in causa T - 369/00 della CGE.

La F.G.A. S.p.a. impugna il punto specifico della decisione, con il primo motivo d'appello, con il quale ha censurato l'avvenuta disapplicazione dell'art. 3, co. 9 L. 335/1995, sostenendo che solo tale norma può regolamentare il regime della prescrizione nel caso di specie, in cui appunto all'INPS è demandato di procedere al recupero di contributi evasi: d'altronde, la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di affermare che la disapplicazione delle norme nazionali in materia di prescrizione è legittima solo a fronte di termini prescrizionali troppo brevi, perciò obiettivamente incompatibili con la necessità del recupero. Nel caso di specie peraltro il Tribunale non ha spiegato perché alla fattispecie dovesse applicarsi l'art. 15 del Regolamento CE n. 659/99, riguardante il recupero di aiuti di stato (che in questo caso si erano concretizzati non in dazioni ma in sgravi contributivi), e regolante, ad avviso dell'appellante, solo i rapporti tra Commissione e Stati membri.

In sede di discussione orale, la Difesa dell'appellante si è soffermata in particolare sulle motivazioni della sentenza n. 125/2009 della Corte Costituzionale (1) (pubblicata dopo la proposizione del ricorso in appello), con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della L. n. 335/1995, in combinato disposto con l'art. 15 del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 659/1999, sollevata dal Tribunale del lavoro di Reggio Calabria.

La pronuncia della Corte in effetti afferma principi di tutto rilievo per la soluzione della presente controversia. Innanzitutto, è netta la posizione del Giudice delle Leggi a proposito dell'implausibilità dell'interpretazione (sposata dal giudice rimettente, che anzi ha affermato l'esistenza di un diritto vivente in tal senso) che sostiene l'efficacia dell'art. 15 del Regolamento non soltanto nei rapporti tra Commissione e Stato membro, ma altresì tra quest'ultimo e i beneficiari degli aiuti da recuperare. Secondo la Corte, osta in tal senso il disposto dell'art. 14 dello stesso regolamento, che sotto il titolo "recupero degli aiuti", si riferisce alle

iniziative della Commissione e, nel terzo comma, dispone che “il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione”. Spetta al diritto nazionale, pertanto, disciplinare le procedure per il recupero degli aiuti: lo stesso art. 15 si riferisce esclusivamente alle azioni intraprese dalla Commissione, e solo a quelle, valendo il richiamo alle azioni intraprese “da uno Stato membro” non a quelle avviate nell’ambito degli ordinamenti nazionali “bensì alle iniziative intraprese sempre dalla medesima Commissione, che ben può chiedere informazioni, chiarimenti, indagini agli stati membri per pervenire alle proprie determinazioni”.

Il suddetto principio (rafforzato peraltro da numerose pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui il recupero dell’aiuto di stato deve realizzarsi attraverso i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, sempre che il recupero stesso non sia reso praticamente impossibile) determina secondo la sentenza n. 125/09 l’erroneità del presupposto interpretativo da cui parte il ragionamento del Tribunale di Reggio Calabria (che peraltro coincide con quello su cui si fonda anche la sentenza che qui si impugna), così determinando un primo profilo di inammissibilità della questione sollevata.

La Corte Costituzionale evidenzia però nell’occasione altro specifico profilo di inammissibilità: quello ravvisabile nel difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine all’applicabilità, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, co. 9 e 10, della L. 335/1995. Il giudice *a quo* infatti non ha approfondito la rilevanza, ai fini dell’individuazione della natura dell’obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia, “affermando in via apodittica che la pretesa vantata dall’INPS andrebbe ricondotta nella categoria delle obbligazioni contributive, peraltro dopo aver rilevato che la relativa fonte era nel diritto comunitario. Il giudice rimettente trascura altresì di precisare le ragioni che lo inducono ad escludere, in difetto di uno specifico termine breve di prescrizione in ordine al recupero degli aiuti di stato, il ricorso al termine ordinario decennale”.

Tale ultimo passaggio risulta determinante, ad avviso del collegio, ai fini della

soluzione della specifica questione.

Innanzitutto, può dirsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, che deve essere smentito l'assunto del primo giudice, secondo cui all'ipotesi di recupero degli sgravi contributivi di cui ha illegittimamente usufruito l'appellante per l'avvenuta stipula di contratti di formazione e lavoro secondo un regime non rispettoso dei limiti apposti dalle norme comunitarie, deve applicarsi la norma di cui all'art. 15 del Regolamento n. 659/1999.

Ma una volta esclusa l'applicabilità della normativa comunitaria, è tutt'altro che scontata quella delle disposizioni in materia di obbligazioni contributive: la pretesa dell'INPS è diretta infatti "al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia". Avendo trascurato di approfondire il punto della natura dell'obbligazione, il giudice rimettente ha altresì omesso di precisare le ragioni in base alle quali debba escludersi, "in difetto di uno specifico termine breve di prescrizione in ordine al recupero degli aiuti di Stato, il ricorso al termine ordinario decennale".

L'affermazione della Corte fa luce piena su di un punto fondante e decisivo per la soluzione dello specifico tema: quello della natura dell'obbligazione sottesa alla pretesa dell'Istituto.

Non ha dubbi la difesa dell'appellante nel ribadire, anche in sede di discussione finale, il proprio convincimento: l'INPS agisce nelle forme tipiche attribuitegli dall'ordinamento nazionale (l'iscrizione a ruolo, la cartella esattoriale), per procedere al recupero di contribuzioni che non sono state versate. Il fatto che l'omissione sia stata determinata non da un comportamento volontario della parte contrario alla legge ed agli obblighi che ne derivavano, ma da una previsione legislativa all'epoca perfettamente vigente di cui solo in seguito si sarebbe affermata la contrarietà ai sovrastanti principi di diritto comunitario, non muta i termini della questione.

D'altronde, nel caso particolare, l'aiuto di stato (categoria non appartenente alla legislazione nazionale) si è concretizzato non nella dazione di una sovvenzione, o comunque di una positività, ma nella concessione di uno sgravio sul piano della contribuzione obbligatoria: alla constatata illegittimità dello stesso non può che far seguito l'azione volta al recupero di quella stessa contribuzione oggetto di sgravio. Secondo la disposizione degli articoli 14 e 15 del Regolamento del 1999,

a tale azione non può che farsi luogo “secondo le procedure previste dalle legge dello Stato membro interessato”: ossia, secondo il recupero delle contribuzioni omesse da parte dell’INPS, nelle forme e, soprattutto per quanto qui di interesse, secondo i termini prescrizionali ad esso pertinenti.

D’altronde, opina ancora l’appellante, sicuramente manca una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di aiuti di stato: in una situazione del genere, è lo Stato membro che deve provvedere stabilendo le modalità del recupero, purché, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, “dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario (principio di effettività)” (tra le tante, sent. 9 febbraio 1999, C - 343/96; sent. 15 settembre 1998, causa C -231/96; sent. 17 luglio 1997, causa C - 90/94).

In questo quadro generale, non contrasta sicuramente con i principi del diritto comunitario la previsione, specifica per il recupero delle contribuzioni omesse, di un termine prescrizionale di cinque anni (tra l’altro considerato in sé ragionevole per il recupero di “tasse indebitamente versate” dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sent. 17 luglio 1997, causa 90/94).

La lucida ed accurata ricostruzione operata dalla Difesa dell’appellante non risolve però il nodo della controversia, quale distintamente evidenziato dalla sentenza n. 125/2009 C.Cost: ossia, quello relativo alla natura dell’obbligazione, la cui definizione non può prescindere dalla sua finalità, che è quella di procedere al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi. Tale finalità è quella che fonda e qualifica l’agire dell’INPS: che opera in forza di una delega da parte dello Stato (che per i recuperi degli aiuti indebiti si può avvalere, in materia tributaria, dell’Agenzia delle Entrate) ma la cui legittimazione attiva al recupero non vale a snaturare l’essenza del rapporto obbligatorio, che appunto, ad una ripetizione di aiuti di stato illegittimi attinge, e non alla tipizzata procedura di recupero di contribuzioni omesse.

La chiarezza della posizione sul punto assunta dalla Difesa dell’INPS risulta per il collegio pienamente convincente. D’altronde, anche sul piano dei principi del diritto nazionale, sussistono concreti elementi a supporto della posizione dell’Istituto appellato.

Innanzitutto, sul piano generale, non si dubita del fatto che si versa in ipotesi di indebito oggettivo (cui accede l'azione di ripetizione con il relativo termine di prescrizione decennale) “non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine” (Cass., sent. 16612/2008). Sviluppando la stessa linea logica, può dirsi che indebito oggettivo si ha anche nel caso di mancato versamento del dovuto, poi rivelatosi *sine titulo*: e che dunque per il recupero dello stesso, occorra accedere ad un'azione restitutoria il cui presupposto risiede nell'oggettività della posizione di debito dell'impresa che di quell'aiuto ha usufruito.

La stessa Corte di Cassazione ha già ritenuto, sent. n. 1756/2001 (2), che la concessione di uno sgravio *sine titulo* integra una ipotesi di indebito oggettivo, a seguito del quale l'INPS è legittimato ad agire ex art. 2033 c.c, in particolare per ciò che attiene alla decorrenza degli interessi: sicché le prospettazioni dell'INPS possono dirsi poggiare anche su di un solido substrato interpretativo.

D'altronde, osserva il collegio, solo ad una ricostruzione concettuale di tale sviluppo può accedere l'inciso della sentenza n. 125 che allude alla natura stessa delle somme da recuperare, che concernono aiuti di stato ritenuti contrari alla normativa comunitaria, come tali ripetibili secondo la normativa generale dell'ordinamento, e non ad omissioni contributive rientranti nelle previsioni della L. 335/1995.

Tale ricostruzione coincide con quella offerta dalla Difesa dell'INPS: e se pure è condivisibile l'osservazione dell'appellante, secondo cui la categoria “aiuti di stato” non si fonda sul diritto positivo nazionale, deve però rilevarsi che in un sistema normativo multilivello quale ormai quello attuale, questo vuoto apparente può e deve essere colmato attraverso il ricorso alle fonti sovranazionali, ossia alla normativa, ed ai principi giurisprudenziali, comunitari.

Le stesse sentenze della Corte di Giustizia invocate dall'appellante, muovono da un presupposto che ormai deve dirsi assodato ed intangibile per l'interprete: quello secondo cui viceversa gli aiuti di stato, che gli art. 88 e 89 (ora 92 e 93) del Trattato Ce definisce “incompatibili con il mercato comune” qualora “favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”, costituiscono categoria giuridica dotata di propria autonomia, tale da determinare in caso di ritenuta loro contrarietà alla normativa europea la doverosa reazione da parte degli Stati membri, al fine del loro recupero. Il fatto che, per quanto si è sin

qui detto, tale recupero debba essere posto in essere non secondo le disposizioni comunitarie, ma secondo la legislazione nazionale, non implica che nell'approdo alla fase della specifica ripetizione non debba farsi ricorso ad un unico sistema di riferimento che, nel caso di specie, è quello disciplinato dall'art. 2033 c.c.

Le stesse sentenze della Corte di Giustizia evocate dalla Difesa dell'appellante nel corso della discussione orale, sopra richiamate, se apertamente autorizzano il ricorso agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per porre in essere il recupero delle somme di cui il soggetto privato si è avvantaggiato, espressamente sanciscono che le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali da un lato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall'altro, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

I due canoni risultano perfettamente rispettati in base all'assunto che si è voluto seguire: e che è l'unico che può riportare ad armonia un sistema che deve tenere conto delle ragioni sistematiche di rango superiore, a cui deve conformarsi l'interprete.

In tal senso, raccogliendo la traccia interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale, si orienta la pronuncia di questa corte: seppur per ragioni diverse da quelle affermate dal primo giudice, deve ritenersi, alla luce del disposto dell'art. 2946 c.c, non ancora compiuta la prescrizione del diritto al recupero dei contributi oggetto di sgravio.

L'appellante ripropone come autonomo motivo d'appello l'argomento, già sollevato in primo grado, relativo alla pretesa illegittimità del disconoscimento della tutela dell'affidamento del cittadino sulla legittimità della normativa interna. La decisione della Commissione 11.5.1999 indica come destinatario unicamente lo Stato italiano, e non i suoi cittadini, che dunque hanno fatto affidamento sulla legittimità delle norme sul cfl che comportavano gli sgravi contributivi oggetto di recupero: solo il 5.12.2002 peraltro la stessa Commissione ha stabilito regole certe, e come tali vincolanti, in materia, emanando il Regolamento n. 2204/2002, con cui finalmente ha definito le categorie dei "lavoratori svantaggiati" nei cui confronti dovevano ritenersi validamente accordati gli sgravi contributivi.

Il motivo è infondato. Come ricordato dalle difese dell'INPS, l'art. 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea disciplina la procedura di notifica da

parte dei singoli Stati membri dei progetti diretti ad istituire od a modificare aiuti: procedura poi dettagliata nel Regolamento n. 659 del 22 marzo 1999, nel senso di prevedere obblighi di comunicazione degli Stati alla Commissione, in attesa di una decisione dell'organo comunitario di autorizzazione dell'aiuto. Ora, è pacifico che tale autorizzazione nel caso degli sgravi contributivi per cfl non è mai intervenuta: ed anzi, la Commissione, con comunicazione già del 1983, avvisava i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli stessi, in caso di concessione senza previo esaurimento della procedura di notifica.

La sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2002 invocata dall'appellante, in base alla quale il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso può invocare "circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell'aiuto" e di conseguenza, opporsi alla sua ripetizione, non sposta affatto i termini della questione, dal momento che i principi ivi affermati non sono adattabili alla presente fattispecie. Non si verte certo in un'ipotesi in cui ricorrano "circostanze eccezionali", perché viceversa, gli aiuti sono stati concessi sulla base di provvedimenti di carattere generale, aventi forma ed autorità di legge nazionale, rispetto alla quale però lo Stato italiano non ha assolto al dovere di rispetto dei vincoli comunitari (compreso quello di previa notifica del provvedimento alla Commissione, *finalizzata* al rilascio di esplicita autorizzazione). Si tratta dunque di una fattispecie del tutto ordinaria, che ha riguardato la generalità delle aziende che hanno fatto ricorso a cfl, sulla scorta di un'inosservanza dell'Italia degli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato CE.

Nel caso di specie non può dirsi insorto nell'appellante, in qualità di beneficiaria dell'aiuto, nessun legittimo affidamento sulla legittimità dello stesso: ed è per ciò che il relativo motivo di doglianza deve essere disatteso.

Con altro motivo di appello, si censura la sentenza laddove ha escluso l'applicazione della cd. regola del *de minimis* ed implicitamente ritenuto assolto da parte dell'INPS l'onere della prova a proposito della sussistenza e della consistenza del debito contributivo.

Anche tale motivo è infondato e deve essere disatteso.

Per ciò che concerne l'assolvimento dell'onere della prova quanto alla sussistenza ed all'entità del debito, va detto preliminarmente che esso è stato determinato dall'INPS dopo l'accoglimento di tutte le segnalazioni provenienti dall'appellante a proposito del numero dei cfl, dei requisiti soggettivi dei lavoratori che ne

avevano usufruito, delle vicende successive alla scadenza dei contratti medesimi, con l'eventuale conversione degli stessi in rapporti a tempo indeterminato, capaci dunque di contribuire effettivamente all'incremento dell'occupazione.

L'originale richiesta di rimborso (doc. 5 F.G.A., datata 24.12.2004), ha per oggetto la somma di € 14.092.066,07, oltre interessi: circa un anno e mezzo dopo, a seguito delle indicazioni fornite dalla stessa società su esplicita richiesta dell'Istituto (doc. 9 ter), la pretesa è stata ridotta all'importo, di ben minore entità, pari ad € 519.108,54 (doc. 9 bis).

La vicenda, nella sua evidente linearità, dimostra la totale infondatezza delle doglianze della F.G.A.: a cui comunque questa corte ritiene dover rammentare il chiaro pronunciamento della Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 5137/2006, in occasione del quale, dopo aver ribadito il principio generale per cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provare i fatti costitutivi, ci si spinge ancora oltre affermando che il principio non deve conoscere deroghe nel caso di opposizione del datore di lavoro ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento di contributi non integralmente versati. Spetta infatti al debitore dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione nascente dalla legge (Cass., S.U. n. 13533 del 2001): *ergo*, "fa carico al datore di lavoro che contesti la pretesa dell'INPS, deducendo di avere diritto a una riduzione contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata".

Di tale onere la parte appellante non si fa carico in alcun modo nella sede processuale, avendo speso tutte le proprie argomentazioni, deve ritenersi, in fase amministrativa, dove sono state integralmente accolte: di qui, la totale infondatezza del motivo come formulato.

Per ciò che concerne infine la mancata applicazione della regola c.d. *de minimis*, va detto che in relazione a tale motivo di doglianza possono e devono essere utilizzate le stesse argomentazioni spese in tema di onere della prova: per usufruire del beneficio contributivo c.d. del *de minimis*, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che esso si sarebbe applicato nei confronti delle assunzioni con cfl aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore rispetto a quella generalizzata del 25%, fino ad un montante complessivo di € 100.000,00.

In relazione a tali condizioni, la F.G.A. avrebbe dovuto altresì dare comunicazione dell'intenzione di usufruire del beneficio stesso, ovviamente ponendo la pretesa in relazione all'effettiva situazione di fatto. Ancora oggi le rivendicazioni appaiono del tutto generiche e sganciate dalla considerazione della realtà aziendale circa i cfl. Per cui il motivo d'appello appare infondato, non avendo l'appellante dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.

Venendo infine alle ultime eccezioni e/o doglianze, la corte precisa:

- non si è verificata la decadenza ex d.lgs. n. 46 del 1999 per l'iscrizione a ruolo del credito dell'INPS, dal momento che la pretesa oggetto della cartella che oggi si impugna è stata avanzata nei confronti della società non con la comunicazione del gennaio 2005 (doc. 5), contenente la prima quantificazione di € 14.092.066,07, ma bensì con quella del 30.5.2006 (doc. 9 bis), concernente il ridotto importo di € 714.793,78 (di cui 519.108,54 per contributi omessi più € 195.685,24 per interessi). Quindi il termine di legge risulta osservato.
- non si ravvisa alcun principio generale in base al quale poter sostenere che il recupero dell'aiuto di stato dovesse essere posto in essere solo a seguito dell'emanazione di una legge statale retroattiva. Le sentenze della CGE, ed i Regolamenti comunitari, hanno infatti efficacia diretta nel nostro ordinamento, e dunque lo Stato ad esso deve adeguarsi ben potendo servirsi degli strumenti giuridici vigenti;
- quanto alla mancata individuazione dei lavoratori nei confronti dei quali verrà riversata la contribuzione recuperata, essa evidentemente andrà a favore di coloro che in quegli anni hanno stipulato un cfl con la società. Non è interesse diretto dell'azienda oggi conoscere la specifica determinazione, che appunto, semmai riguarda il singolo soggetto interessato;
- infine, a proposito della determinazione del *quantum*, ed alla doglianza relativa della mancata considerazione dei costi sostenuti dalla F.G.A. per svolgere la formazione richiesta dalla legge, ancora una volta l'appellante dimostra di ignorare totalmente la regola di ripartizione degli oneri di prova, omettendo ogni specifica indicazione in punto: tra l'altro, richiamato il passaggio della decisione della Commissione in cui si afferma che l'attività di formazione deve essere presa "in considerazione nel valutare l'intensità dell'aiuto concesso al datore di lavoro", si spinge quasi ad affermare sulla

scorta della stessa la legittimità dell'aiuto di stato, o comunque ne fa derivare il diritto alla detrazione dei costi relativi. La corte rileva che la Commissione non pare certo affermare nulla di tale portata: e comunque, anche sul punto, l'appellante fallisce totalmente i propri oneri probatori, continuando a fondare le proprie pretese su enunciazioni generiche e non corredate da alcun contenuto specifico.

L'appello deve essere pertanto rigettato *in toto*.

La complessità delle questioni trattate comporta l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2009, p. 369

(2) Idem, 2001, p. 1080